

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI CHE  
FREQUENTANO GLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI O I CENTRI DI FORMAZIONE  
PROFESSIONALE, PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024**

**TRA L’AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA**

con sede legale in Verona, via Valverde n. 42, con codice fiscale e partita IVA n. 02573090236, rappresentata dal Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale Dott.ssa Flavia Dal Bosco delegata con delibera del Direttore Generale n. 4 del 01/03/2021 e in attuazione della determinazione dirigenziale n. 2307 del 13/11/2023

**E L’ISTITUTO POVERETTE CASA NAZARETH**

che di seguito, per brevità, verrà chiamata Affidatario, con sede legale in Via Domegliara n. 9 Ponton, 37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella, con codice fiscale 80015470232 e partita IVA n. 01512410232, rappresentato nella persona del suo Legale Rappresentante Cavazza Suor Teresina, nata a San Giovanni Ilarione il 30/01/1947, residente a Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) cod.fisc. CVZTSN47A70H916G autorizzato alla sottoscrizione del presente atto;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art.1 – OGGETTO DELL’ATTO CONVENZIONALE**

La presente convenzione ha per oggetto il Servizio di trasporto scolastico con accompagnatore di studenti disabili (di seguito anche definiti “utenti”) che frequentano gli istituti scolastici superiori o i centri di formazione professionale, per l’anno scolastico 2023/2024.

**Art.2 - MOTIVAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

Con Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n.819 del 08/06/2018 e n.1033 del 17/07/2018 la Regione del Veneto ha approvato la riorganizzazione diretta a definire le concrete modalità per l’esercizio delle funzioni della Province riallocate in capo alla Regione, e approvato lo schema di convenzione di durata triennale tra la Regione e le Aziende ULSS per la definizione delle modalità di gestione dei servizi, fra i quali anche la funzione del trasporto scolastico degli studenti disabili che frequentano gli istituti scolastici superiori o i centri di formazione professionale. Con DGRV n. 1094 del 09.08.2021 la Regione Veneto, al fine di garantire la continuità delle funzioni delegate in materia di servizi sociali, ha disposto il rinnovo per ulteriori due anni delle convenzioni stipulate con le Aziende ULSS come da DGRV n. 1033/2018. Con DGRV n. 935 del 31/07/2023 è stato disposto il differimento del termine di chiusura delle convenzioni al 31/12/2023, in attesa della definizione di un nuovo accordo.

All’art.1 comma 2 della sopramenzionata convenzione è testualmente previsto che “Nello svolgimento delle suddette funzioni delegate, l’Azienda ULSS provvede direttamente e alla sottoscrizione dei contratti attinenti a tali funzioni ovvero subentra nella titolarità degli eventuali contratti sottoscritti dalla Regione del Veneto e procede in piena autonomia gestionale e tecnica”.

**Art.3 - OBIETTIVO DEL SERVIZIO**

L’erogazione del Servizio di cui all’art.1 della presente Convenzione ha l’obiettivo di garantire il diritto all’istruzione e alla formazione degli studenti disabili che non sono in grado di raggiungere

autonomamente gli istituti scolastici superiori secondari e i centri di formazione professionale che frequentano.

#### **Art.4 - DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO**

La presente convenzione ha durata di 10 mesi, a decorrere dall'inizio dell'Anno scolastico e fino alla sua conclusione, con opzione di proroga tecnica nelle more delle procedure per il nuovo affidamento.

#### **Art.5 - OGGETTO**

L'oggetto della presente Convenzione è il Servizio di trasporto scolastico giornaliero a favore degli studenti disabili che frequentano gli istituti scolastici superiori o i centri di formazione professionale della provincia di Verona.

L'elenco degli utenti di tale servizio è riportato nella tabella allegata alla Convenzione, di cui costituisce parte integrante.

L'affidatario dovrà mettere a disposizione i mezzi di trasporto, gli autisti e, per gli utenti segnalati come non autosufficienti, l'accompagnatore O.S.S., in osservanza delle normative vigenti.

#### **Art.6 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

L'Azienda ULSS 9 Scaligera comunica all'Affidatario i nominativi degli utenti per i quali si renda necessario attivare il servizio di trasporto scolastico.

Nell'ambito della propria organizzazione, l'Affidatario metterà a disposizione per effetto del presente atto convenzionale:

- a) un responsabile/referente organizzativo amministrativo, così come disposto dal seguente articolo 8 del presente atto convenzionale;
- b) un numero idoneo di operatori socio sanitari, in applicazione dell'articolo 5 del presente atto convenzionale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17.

L'Affidatario dovrà inoltre garantire:

- a) l'esperienza di lavoro nello specifico settore da parte degli operatori addetti al servizio;
- b) il contenimento del turnover del personale, limitato allo stretto necessario.

L'Affidatario si impegna al rispetto di quanto previsto da tutti gli altri articoli del presente atto convenzionale.

L'Affidatario assicurerà la continuità del servizio da parte del proprio personale, fatti salvi i periodi di ferie e malattia durante i quali gli operatori dovranno essere tempestivamente sostituiti senza nessun costo aggiuntivo per l'Azienda ULSS 9 Scaligera.

#### **Art.7 - PERSONALE E TUTELA DEI LAVORATORI**

Il personale che presta la propria attività nell'ambito dell'organizzazione dell'Affidatario non ha, sotto alcun profilo, rapporti con l'Azienda ULSS 9 Scaligera. Pertanto, l'Azienda ULSS 9 Scaligera non ha alcun obbligo nei confronti di detto personale e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che lo stesso, nello svolgimento dell'attività, dovesse subire o procurare ad altri.

È fatto obbligo per l'Affidatario e spetta esclusivamente ad esso, senza alcun onere presente e futuro per l'Azienda ULSS 9 Scaligera, curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali, assicurative, assistenziali e contrattuali disposte a favore di detto personale e dei mezzi impiegati per il servizio. In caso di inosservanza di quanto sopra disposto, il contratto potrà essere risolto, esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento da parte dell'Affidatario e fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

L'Affidatario, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Affidatario, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte della Stazione appaltatrice non esonera l'Affidatario dalle responsabilità derivanti dalla corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, né dalla responsabilità per danni

cagionati a cose o persone.

L'Affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Affidatario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'Affidatario dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, protezione, assicurazione, sicurezza e assistenza ai lavoratori per quanto di competenza.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Affidatario dovrà assumere i lavoratori secondo le norme di legge e sarà obbligato ad attuare nei confronti del personale occupato nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali applicabili, nonché di eventuali accordi collettivi territoriali.

L'Affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di sicurezza sul lavoro, e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Affidatario dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, protezione, assicurazione, sicurezza e assistenza ai lavoratori in quanto di propria competenza per l'erogazione del servizio.

All'Affidatario è altresì responsabile, per quanto propria competenza, dell'osservanza delle norme antinfortunistiche stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza sul lavoro ed in genere dei provvedimenti e delle cautele atte a garantire in ogni caso l'incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie sia alle persone che alle cose.

## **Art.8 - REFERENTE DELL'AFFIDATARIO**

L'affidatario dovrà indicare, entro 10 giorni dall'avvenuto affidamento e senza alcun costo aggiuntivo per l'Azienda Ulss 9 Scaligera, il nome del proprio Referente per l'esecuzione del contratto, con compiti di organizzazione e gestione del servizio in oggetto e del personale impiegato.

Tale Referente dovrà essere **immediatamente rintracciabile** e avere le facoltà e i mezzi occorrenti per far fronte a tutte le evenienze che riguardino adempimenti e obblighi contrattuali e per verificare, in contraddittorio con l'Azienda Ulss 9 Scaligera, la conformità dei servizi prestati.

L'aggiudicatario dovrà comunicare, oltre al nome, il recapito telefonico e il recapito mail/pec del Referente per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria

Il Referente dell'aggiudicatario rappresenterà l'unico interlocutore riconosciuto dall'Azienda Ulss 9 Scaligera e dovrà mantenere un contatto continuo con gli addetti individuati dall'Azienda medesima per il controllo dell'andamento del servizio.

In caso di assenza o di impedimento del Referente nominato, l'aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente il nominativo di un sostituto.

Ogni comunicazione, segnalazione, reclamo o contestazione di inadempienza fatti a detto Referente si intenderanno fatti direttamente all'aggiudicatario.

## **Art.9 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO**

Il Servizio dovrà essere programmato ed erogato di concerto con il Dirigente competente dell'Azienda n. 9 Scaligera o un suo delegato, e sarà soggetto a verifica ai sensi della presente Convenzione.

Il trasporto si intende da domicilio a istituto scolastico e da istituto scolastico a domicilio.

## **Art.10 - VARIAZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

Eventuali modifiche che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico, sia del numero degli utenti sia dei percorsi, dovranno essere espressamente autorizzate dal Dirigente dell'Azienda ULSS 9 Scaligera o da un suo delegato.

## **Art.11 - VERIFICA DEI SERVIZI**

Durante la vigenza contrattuale l'Azienda ULSS 9 Scaligera effettuerà verifiche e controlli in ordine alla regolare esecuzione del servizio e ai livelli di qualità delle prestazioni rese; a tale scopo l'affidatario dovrà sempre garantire a questa Amministrazione la massima collaborazione. Nell'ambito di tali verifiche e controlli potranno anche essere richiesti all'Affidatario incontri con questa Amministrazione nonché la presentazione di relazioni sul servizio medesimo.

## **Art.12 - RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO**

Al fine della rendicontazione dei servizi effettuati, è compito dell'Affidatario compilare i fogli presenza degli utenti, che dovranno essere trasmessi allegati alle fatture e il cui riscontro positivo è condizione per il pagamento delle prestazioni rese.

I fogli presenza dovranno essere controfirmati dal referente del servizio dell'Affidatario.

## **Art.13 - SERVIZIO ADDEBITABILE - PARAMETRO DI CALCOLO PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI EFFETTIVAMENTE RESI**

L'Azienda ULSS 9 Scaligera riconoscerà all'Affidatario esclusivamente i giorni effettivi di trasporto effettuati nel corso dell'anno scolastico, che saranno remunerati con le tariffe presentate in sede di offerta.

Conformemente al calendario scolastico, il numero massimo di giorni di trasporto è fissato in 171.

## **Art.14 - RUOLO E FUNZIONI SPECIFICHE DEL PERSONALE**

L'Azienda ULSS 9 Scaligera, in funzione della complessità del servizio e delle problematiche che derivano dal dover rispondere ai bisogni di una utenza differenziata, definirà per ogni singolo utente le modalità di trasporto e assistenza necessarie cui sarà onere dell'Affidatario attenersi scrupolosamente.

## **Art.15 - RAPPORTO TRA OPERATORI ED UTENTI**

Il personale impiegato dall'Affidatario è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso della dignità e della riservatezza dell'utente; è obbligato al segreto professionale, nonché al rispetto di quanto concordato con questa Amministrazione. È fatto divieto all'Affidatario e al personale impiegato di ricevere qualsiasi tipo di compenso dagli utenti o loro famiglie per le prestazioni svolte nell'ambito del servizio in oggetto.

## **Art.16 - REQUISITI PROFESSIONALI DEL PERSONALE E MEZZI DI TRASPORTO**

Gli operatori e i mezzi di trasporto impiegati per il servizio dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti:

**ACCOMPAGNATORE - OPERATORE SOCIO SANITARIO:**

Titolo professionale: Diploma di operatore addetto all'assistenza - Operatore socio sanitario - Diploma di operatore socio sanitario, rilasciati ai sensi della L.R. 20/2001 e della LR 17/2002 o titolo equipollente.

## AUTISTA

Possesso di titoli di guida e autorizzazioni in relazione ai mezzi e agli utenti trasportati.

## MEZZI

Idonei e conformi alle normative in vigenti in materia di circolazione stradale e trasporto di persone disabili.

L'Affidatario si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si dà esecuzione alla convenzione, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza accertata, l'Azienda ULSS 9 Scaligera potrà provvedere direttamente rivalendosi sugli importi fatturati, senza che l'Affidatario possa opporre eccezioni né avere titolo a risarcimento di danni.

In caso di conflitto sindacale tra l'Affidatario ed il proprio personale, l'Affidatario è obbligato a garantire tutte le prestazioni oggetto della convenzione.

I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti dell'Affidatario verranno detratti dal computo mensile. L'Affidatario, in caso di sciopero, sarà comunque tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione.

Il personale dell'Affidatario che effettua il servizio dovrà mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti degli assistiti, dei familiari e degli operatori dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, nonché agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica che il servizio richiede.

In particolare l'Affidatario deve curare che il proprio personale:

- segnali subito al proprio Responsabile/referente del servizio dell'Affidatario le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;
- tenga sempre un contegno corretto e professionalmente adeguato;
- non prenda ordini da estranei in merito all'espletamento del servizio o da altre persone non autorizzate;
- non modifichi il piano orario e di percorso dell'utente;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

L'Affidatario si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso sostituire, i dipendenti la cui condotta non sia conforme a quanto previsto dalla presente Convenzione. Le richieste in tale senso dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, debitamente motivate, devono considerarsi vincolanti per l'Affidatario.

Il servizio viene interamente svolto dall'Affidatario e quindi ogni onere relativo resta in carico allo stesso che dovrà inoltre mettere a disposizione tutti gli eventuali dispositivi di protezione individuale che si rendessero necessari per lo svolgimento dell'attività ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

## **Art.17 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE**

L'Affidatario dovrà curare l'aggiornamento professionale del proprio personale senza oneri aggiuntivi per l'Azienda ULSS 9 Scaligera.

## **Art.18 - RAPPORTI CON IL PERSONALE**

Il personale che presta la propria attività nell'ambito dell'organizzazione dell'Affidatario non ha, sotto alcun profilo, rapporti con l'Azienda ULSS 9 Scaligera. Pertanto, l'Azienda ULSS 9 Scaligera non ha alcun obbligo nei confronti di detto personale e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che lo stesso, nello svolgimento dell'attività, dovesse subire o procurare ad altri.

È fatto obbligo per l'Affidatario e spetta esclusivamente ad esso, senza alcun onere presente e futuro per l'Azienda ULSS 9 Scaligera, curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali e contrattuali disposte a favore di detto personale. In caso di inosservanza di quanto sopra disposto, l'atto

convenzionale potrà essere risolto, esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento da parte dell’Affidatario e fatta salva la possibilità per l’Amministrazione socio sanitaria di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

#### **Art.19 – TIROCINANTI, VOLONTARI E VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE**

L’Affidatario, potrà, in ogni momento, proporre l’impiego di volontari e/o volontari del servizio civile sulla base della normativa di riferimento.

In ogni momento, L’Affidatario potrà inoltre proporre che nel servizio in parola sia svolto un tirocinio professionale attinente corsi regionali o universitari purché compatibili con le eventuali convenzioni in atto; si seguirà la procedura prevista dal presente articolo.

Resta inteso che l’Azienda ULSS 9 Scaligera non ha alcun obbligo nei confronti dei volontari e/o volontari del servizio civile e/o tirocinanti e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento della citata attività dovessero subire o procurare ad altri.

I volontari, i volontari del servizio civile o tirocinanti non potranno essere considerati operatori socio-sanitari né potranno sostituirli, anche solo temporaneamente o limitatamente a determinate attività.

Resta inteso che i volontari/volontari del servizio civile o tirocinanti potranno, nel rispetto della normativa vigente in materia, operare esclusivamente in affiancamento agli operatori oggetto del presente servizio e assolutamente non in sostituzione degli stessi.

#### **Art.20 - RESPONSABILITÀ CIVILE E ASSICURAZIONE**

L’aggiudicatario è responsabile per qualsiasi danno causato a persone e beni di sua proprietà, dell’Azienda Ulss 9 Scaligera e di terzi, che abbia a verificarsi in dipendenza dell’esecuzione del contratto e derivante dalla condotta, anche omissiva, del personale addetto dell’aggiudicatario medesimo o di altre imprese coinvolte a vario titolo nell’esecuzione del contratto.

L’aggiudicatario si impegna a manlevare e a tenere indenne l’Azienda Ulss 9 Scaligera dalle azioni legali che fossero eventualmente intentate contro la medesima nonché da richieste rivolte alla stessa per i fatti sopra indicati.

A fronte degli obblighi di cui sopra, l’aggiudicatario si impegna a stipulare e mantenere in essere per tutta la durata contrattuale apposita polizza assicurativa, avente massimale non inferiore a € **6.000.000,00** riferito distintamente a persone e cose.

L’aggiudicatario rimane comunque responsabile per i danni non coperti o eccedenti il massimale assicurato.

L’aggiudicatario sarà tenuto a fornire, all’atto della stipula del contratto, copia della polizza assicurativa in oggetto; nonché a presentare, con la periodicità prevista dalla polizza stessa, la quietanza di pagamento dei premi, onde verificarne il permanere della validità per tutta la durata del contratto.

La mancata stipula della polizza assicurativa, la non conformità della stessa rispetto a quanto previsto nel presente articolo, nonché il mancato pagamento periodico del premio, saranno considerati inadempienza contrattuale ai fini dell’applicazione delle relative penali o della risoluzione del contratto (ex. art. 1456 c.c.).

#### **Art.21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati forniti direttamente dagli operatori economici o da soggetti diversi (es. enti pubblici) vengono trattati ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del regolamento dell’Azienda Ulss 9 Scaligera in materia di protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato, adottando adeguate misure di sicurezza, nel rispetto dei principi di necessità, liceità, correttezza, esattezza, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, nella piena tutela dei diritti degli operatori economici e della loro riservatezza.

Il trattamento dei dati avviene in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

Il titolare del trattamento è l’Azienda Ulss 9 Scaligera e il responsabile del trattamento dei dati per la presente procedura di gara è il Direttore dell’UOC Direzione Amministrativa Territoriale.

Il trattamento dei dati è finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara, all'aggiudicazione della stessa, alla stipula del contratto d'appalto, all'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché alla gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso. I dati, in misura strettamente necessaria, sono trattati altresì al fine di consentire l'accesso agli atti di cui all'art.22 e seguenti della L. n.241/1990.

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono:

- dati personali comuni (es. anagrafici, di contatto, etc.);
- dati relativi a condanne penali e reati (cd. "giudiziari"), limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario; il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di sottoscrivere il contratto.

I dati saranno conservati dal momento dell'acquisizione e per dieci anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto e, in caso di azioni legali, per il periodo necessario per la tutela in giudizio dell'Azienda Ulss 9 Scaligera.

Al titolare dei dati è riconosciuto in ogni momento il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la loro rettifica, integrazione e, nei casi stabiliti dalla legge, la limitazione, la cancellazione e l'opposizione al trattamento degli stessi.

Il titolare dei dati, qualora ritenga che i suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente, può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

## **Art.22 - RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, D.Lgs. n.196/2003 e Regolamento UE 679/2016 (GDPR), e ulteriori provvedimenti in materia.

L'aggiudicatario si impegna a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dai citati D.Lgs. n.196/2003 e GDPR, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

Il titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio in oggetto è l'Azienda Ulss 9 Scaligera.

L'aggiudicatario si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile esterno del trattamento" dei dati personali, acquisendone le derivanti responsabilità e a trattare i dati personali in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto dei predetti D.Lgs. n.196/2003 e GDPR (**Allegato F – da sottoscrivere digitalmente per persa visione**).

L'aggiudicatario si obbliga, in particolare, a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente, della sopra citata normativa per la protezione dei dati personali nonché degli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali e pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per i dati personali;
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali per identificare gli "Incaricati del trattamento" e organizzarli nei propri compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n.196/2003 e GDPR così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

L'aggiudicatario si impegna a non comunicare, trasferire o condividere i dati personali dell'Azienda Ulss 9 Scaligera a terze parti, salvo qualora normativamente richiesto e informandone preventivamente l'Azienda stessa.

L'aggiudicatario può chiedere di comunicare o rendere disponibili i dati personali trattati per conto dell'Azienda Ulss9 Scaligera a uno o più sub-fornitori (di seguito anche sub-responsabili), ai quali affidare una o più specifiche attività di trattamento oggetto del contratto: in tal caso la nomina dovrà essere approvata per iscritto dall'Azienda Ulss 9 Scaligera prima dell'affidamento dell'attività di trattamento, a seguito di specifica richiesta formale.

Al fine di dare attuazione alle previsioni del regolamento UE 2016/679, l'aggiudicatario si obbliga a designare i sub-fornitori quali sub-responsabili e a far assumere agli stessi i medesimi obblighi in

materia di protezione dei dati personali cui si è impegnato quale Responsabile del trattamento dei dati, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti.

I sub-responsabili potranno trattare i dati personali nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione del contratto che l'aggiudicatario ha stipulato con l'Azienda Ulss 9 Scaligera e in ogni caso nel rispetto del presente contratto.

L'aggiudicatario risponderà nei confronti dell'Azienda Ulss 9 Scaligera qualora gli eventuali collaboratori esterni e sub-responsabili del trattamento omettano di adempiere agli obblighi in materia di protezione dei dati, e dichiara e garantisce di assumersene la completa responsabilità.

### **Art.23 – REVISIONE DEI PREZZI**

La revisione prezzi verrà riconosciuta secondo quanto previsto all'art.60 del D.Lgs. n.36/2023.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Al fine di condurre l'istruttoria necessaria alla determinazione delle quote revisionali da riconoscere, dovrà essere fornita in allegato alla domanda, da presentarsi a mezzo PEC entro e non oltre il termine perentorio e decadenziale del 31 dicembre dell'anno in cui si chiede la revisione, idonea documentazione attestante l'incremento dei costi sostenuti, riconducendoli alle tipologie di indice ISTAT precisate all'art.60, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n.36/2023.

### **Art.24 – MODIFICHE CONTRATTUALI**

Durante il periodo di efficacia, il contratto potrà essere modificato esclusivamente nei casi previsti dall'art.120 del D.Lgs. n.36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs. n.36/2023.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera si riserva l'opzione di richiedere, qualora in corso di esecuzione ciò si renda necessario, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle condizioni originariamente previste, ai sensi dell'art.120, comma 9, del D.Lgs. n.36/2023.

### **Art.25 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

Per il riconoscimento delle prestazioni effettuate l'aggiudicatario dovrà inviare mensilmente all'Azienda Ulss 9 Scaligera rendicontazione delle stesse, che saranno remunerate con le tariffe giornaliere offerte in gara.

A seguito dell'attestazione della regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, o un suo delegato, l'aggiudicatario potrà emettere e inviare corrispondente fattura elettronica, previa emissione di ordine NSO da parte di questa Amministrazione.

Il pagamento della fattura avrà luogo entro 60 giorni dalla data di ricezione della stessa.

Il pagamento sarà subordinato all'accertamento della regolarità contributiva del fornitore (DURC).

L'Azienda Ulss 9 Scaligera potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'aggiudicatario cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del contratto (ex art. 1460 c.c.), fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali. Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera si riserva di fornire alla ditta aggiudicataria indicazioni relative alla corretta fatturazione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

### **Art.26 - SPESE CONTRATTUALI**

Ogni onere relativo alla stipula della presente convenzione è a carico dell'Affidatario.

## **Art.27 - CONTROLLO, INADEMPIMENTI, CONTESTAZIONI E PENALITÀ**

Durante la vigenza contrattuale l'Azienda Ulss 9 Scaligera, per mezzo del proprio personale, ha piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli relativi all'esecuzione, in ogni sua fase, del contratto.

Qualora l'aggiudicatario non attenda a tutti gli obblighi ovvero violi le disposizioni del presente contratto, fermo restando quanto previsto dal Codice Civile, sarà soggetto all'applicazione di penalità previste in caso di non conformità o ritardi ex art.126 del D.Lgs. n.36/2023.

In caso di accertato inadempimento l'Azienda Ulss 9 Scaligera potrà applicare le seguenti penali:

- € 200,00 in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio;
- € 250,00 in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell'Affidatario;
- € 150,00 in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell'Azienda ULSS 9 Scaligera o suo delegato;
- € 100,00 per ogni altro comportamento non conforme a quanto previsto dalla presente Convenzione, di gravità tale da non comportare la risoluzione del contratto.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, o un suo delegato, contesterà per iscritto l'inadempimento, chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un congruo termine entro il quale le stesse dovranno essere rimosse. Entro il medesimo termine dovranno anche essere fatte pervenire all'Azienda Ulss 9 Scaligera le contro deduzioni scritte dell'aggiudicatario, valutate le quali, l'Azienda stessa deciderà sull'applicazione delle penali; di esse sarà data comunicazione per iscritto all'aggiudicatario a mezzo pec o Raccomandata a.r..

L'ammontare delle penali sarà addebitato sui crediti derivanti dal contratto cui esse si riferiscono e dovrà essere portato in detrazione nella prima fatturazione utile. Mancando crediti o essendo gli stessi insufficienti, l'ammontare delle penalità sarà addebitato sulla cauzione; in tal caso, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo ammontare originario, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di avvenuto prelievo.

L'addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale stessa.

L'aggiudicatario prende altresì atto che l'addebito delle penali di cui al presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda Ulss 9 Scaligera di agire per il risarcimento di eventuali maggiori danni.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera, in caso di prolungarsi dell'inadempimento, ha insindacabile facoltà di ricorrere ad altri operatori economici per l'effettuazione del servizio; in tal caso i maggiori oneri saranno a carico dell'aggiudicatario.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora l'ammontare della somma delle penali applicate superi il 10% del valore del contratto, ex art.126 D.Lgs. n.36/2023.

## **Art.28 - RECESSO UNILATERALE E RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE**

L'Azienda Ulss 9 Scaligera avrà diritto di recedere unilateralmente dal contratto ex art. 1373 c.c. nei seguenti casi:

- in qualunque momento dell'esecuzione del contratto, avvalendosi della facoltà ex art. 1671 c.c., tenendo indenne l'aggiudicatario dalle spese sostenute, dei servizi eseguiti o del mancato guadagno;
- in caso di cessazione dell'attività, oppure nei casi di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- nel caso in cui venga aggiudicata una procedura centralizzata a livello regionale o in area vasta per gli stessi servizi, al fine di far fronte alle nuove esigenze degli utilizzatori.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera in caso di grave inadempimento dell'aggiudicatario agli obblighi contrattuali potrà assegnare, mediante pec, un congruo termine per adempiere, ex art.1454 c.c.; trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà risolto.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ex art.1456 c.c., previa comunicazione scritta all'aggiudicatario, da effettuarsi mediante pec o lettera raccomandata A.R., tra gli altri, nei seguenti casi:

- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

- mancato inizio del servizio nei termini stabiliti e sospensione ingiustificata dello stesso;
- accertamento del mancato possesso o del venire meno dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio in oggetto in capo all'aggiudicatario o al contraente subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva, ivi compresi i requisiti richiesti dalla legge per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto;
- a seguito del protrarsi dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali successivamente alla notifica di due formali diffide ex art.1454 c.c.;
- qualora ricorrano una o più condizioni ex art.122 del D.Lgs. n.36/2023;
- **in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato tecnico, dal disciplinare e dai restanti atti di gara.**

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di recesso o risoluzione del contratto sorge in capo l'Azienda Ulss 9 Scaligera si riserva la facoltà di aggiudicare all'operatore economico che segue nella graduatoria di gara il servizio in oggetto in danno all'aggiudicatario inadempiente, cui saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda Ulss 9 Scaligera. Le somme addebitate saranno prelevate dalla garanzia definitiva mediante escussione della medesima e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell'aggiudicatario, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni.

## **Art.29 - GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, l'aggiudicatario dovrà costituire – presso l'Azienda Ulss 9 Scaligera – un deposito cauzionale definitivo pari al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo offerto, ex art.53, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023.

La garanzia resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e lo svincolo avverrà, per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, la liquidazione dell'ultima fattura e non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito e ogni altra pendenza.

Tale garanzia è prestata per l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, per l'eventuale risarcimento dei danni, nonché per il rimborso delle spese che l'Azienda Ulss 9 Scaligera dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatti imputabili all'aggiudicatario, derivanti da inadempimento e cattiva esecuzione.

Resta salvo il diritto dell'Azienda Ulss 9 Scaligera di intraprendere ogni ulteriore azione a propria tutela nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la garanzia eventualmente escussa in tutto o in parte dall'Azienda Ulss 9 Scaligera, durante l'esecuzione del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria, ex art.117, comma 6, del D.Lgs. n.36/2023, con addebito dei danni e delle maggiori spese.

La garanzia definitiva potrà essere prestata, a scelta dell'aggiudicatario, sotto forma di cauzione, fideiussione o bonifico bancario con i seguenti estremi:

Istituto tesoriere Banco BPM

IBAN: IT 14L0503411751000000124031

Il codice SWIFT/BIC che dovrà essere utilizzato, unitamente al codice IBAN, per i bonifici dall'estero è il seguente: BAPPIT21011.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente, ex art.117, comma 7, del D.Lgs. n.36/2023, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2. c.c., nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Ulss 9 Scaligera.

## **Art.30 - DIVIETO DI SUBAPPALTO**

È fatto divieto all' Affidatario di cedere o subappaltare, il Servizio, pena l'immediata risoluzione della convenzione ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati all' Azienda ULSS 9 Scaligera.

Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, l' Affidatario risponderà verso l' Azienda ULSS 9 Scaligera ed eventualmente verso i terzi di qualsiasi infrazione alle norme del presente atto convenzionale compiuta dall'Affidatario subappaltatore.

### Art.31 - FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE - AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSAI

In caso di scioglimento o di liquidazione dell’Affidatario, questa Azienda ULSS 9 Scaligera, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione della Convenzione, a danno dell’Affidatario in liquidazione, quanto la continuazione a carico dell’eventuale nuovo Affidatario subentrato.

In caso di fallimento dell’ Affidatario o di ammissione dello stesso a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a far data dal giorno dell’avvio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell’Azienda ULSS 9 Scaligera di rivalersi sulla cauzione e sui debiti maturati e di pretendere il risarcimento dei danni.

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto varranno le norme del Codice Civile.

### Art.32 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE

L’Azienda Ulss 9 Scaligera ai sensi dell’art.96, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, ha facoltà di escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura di gara, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura stessa, in una delle situazioni di cui agli artt.94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023.

Le circostanze di cui all’art.94 del D.Lgs. n.36/2023 sono cause di esclusione automatica; la sussistenza delle circostanze di cui all’art.95 del D.Lgs. n.36/2023 è invece accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni previste, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità (c.d. **self-cleaning**).

Se la causa di esclusione si è verificata **prima della presentazione dell’offerta**, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell’art.96, comma 6, del D.Lgs. n.36/2023;
- motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente, dando comunicazione dell’adozione delle misure stesse a questa Amministrazione.

Se la causa di esclusione si è verificata **successivamente alla presentazione dell’offerta**, l’operatore economico adotta le misure di cui all’art.96, comma 6, del D.Lgs. n.36/2023, dandone comunicazione a questa Amministrazione.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato del reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso; se dette misure sono invece ritenute insufficienti e intempestive, ne verrà data motivata comunicazione all’operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di gara, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

### Art.33 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI

In base alle tariffe deliberate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266, l’Affidatario non dovrà procedere per la presente convenzione al pagamento del contributo per l’importo di seguito indicato, con riferimento al seguente codice CIG:

Convenzione	Importo convenzione	Numero CIG	Contributo dovuto
ISTITUTO POVERETTE CASA NAZARETH	€ _____	ZF73CC2F26	0,00

Al fine accedere ai pagamenti relativi al presente convenzione l'Affidatario dovrà impegnarsi ad indicare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n.136.

L'Affidatario dovrà comunicare all'Azienda ULSS 9 Scaligera gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui sopra, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Affidatario medesimo si assumerà altresì tutti gli obblighi previsti nella predetta legge 13/8/2010 n.136 e successive modifiche, in particolare quelli di cui all'articolo 3 della suddetta legge n. 136/2010.

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della propria provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziari.

Nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto conseguente alla presente convenzione si intenderà risolto ai sensi del comma 8, art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136.

Il CIG relativo alla presente convenzione è ZF73CC2F26.

### **Art.34 - DURC**

L'Affidatario si impegna ad essere in regola con il versamento dei contributi INPS ed INAIL, previsti ai fini del DURC: l'Affidatario dovrà in ogni caso riportare il numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC da parte dell'Azienda ULSS 9 Scaligera.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato previa verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

### **Art.35 - AVVALIMENTO**

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, in relazione alla presente procedura può soddisfare la richiesta relativa al possesso di requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell'art.104 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

### **Art.36 - SICUREZZA SUL LAVORO**

Non è prevista, per la presente convenzione, la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), pertanto, i costi per rischi da interferenza sono da considerarsi pari a zero.

L'Affidatario dovrà osservare quanto contenuto nella *Nota informativa per le ditte appaltatrici e per tutto il personale esterno sui rischi per la salute e la sicurezza presenti nell'Azienda Ulss9 Scaligera, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate*, in ottemperanza all'art.26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.81/2008, allegata alla documentazione dell'affidamento.

L'Affidatario, prima dell'inizio del servizio in oggetto, dovrà dare comunicazione a questa Amministrazione dell'eventuale adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro e dell'avvenuta formazione dei lavoratori sui rischi specifici.

Per quanto non espressamente previsto dalla Convenzione, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

### **Art.37 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art.114 del D.Lgs. n.36/2023 il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà disporre di suoi delegati e collaboratori che avranno il compito di supportarlo nell'attività di coordinamento e controllo. Il Direttore dell'Esecuzione è il Responsabile Coordinatore della UOC Disabilità e Non Autosufficienza dr. Elmer Soffiati.

### **Art.38 – NORME DI RINVIO E FINALI**

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara si fa espresso richiamo alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture di beni e servizi nonché alle norme contenute nel Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto applicabili.

### **Art.39 – FORO COMPETENTE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il foro di Verona.

In ogni caso, nelle more del pronunciamento dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della corretta esecuzione del contratto e fatta salva la possibilità per l'Azienda Ulss 9 Scaligera di agire per il risarcimento del maggior danno subito.

Ai sensi dell'art.213, comma 2, del D.Lgs. n.36/2023 il presente contratto non prevede la clausola compromissoria per il ricorso all'arbitrato, pertanto non sarà ammesso il ricorso al negozio compromissorio successivamente alla stipulazione del contratto stesso.

Verona lì

Il Rappresentante Legale  
Ente/affidatario  
Cavazza Suor Teresina

Il Direttore  
UOC Direzione Amm.va Territoriale  
Dr.ssa Flavia Dal Bosco

**TABELLA UTENTI TRASPORTATI**  
**(DI CUI ALL'ART. 5 DELLA PRESENTE CONVENZIONE)**

<b>N.</b>	<b>Comune_Residenza_Allievo</b>	<b>Indirizzo_Residenza_Allievo</b>	<b>Sede Istituto</b>	<b>Indirizzo_Istituto</b>	<b>GIORNI</b>
1	SONA	VIA ALBARELLO DI MEZZO	SAN PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171
2	VERONA	VIA ALBERE	SAN PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171
3	PESCANTINA	VIA DOTT. F. GIRELLI	SAN PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171
4	SAN PIETRO IN CARIANO	VIA ENRICO FERMI	SAN PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171
5	CAPRINO VERONESE	VIA CARRARA	SAN PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171
6	SOMMACAMPAGNA	VIA COA	SAN PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171
7	NEGRAR DI VALPOLICELLA	VIA PEZZE	SAN PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171
8	MALCESINE	VIA PANORAMICA 34	SAN PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171
9	NEGRAR DI VALPOLICELLA	VIA JAGO DALL'ORA	SAN PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171
10	ISOLA DELLA SCALA	VIA SELESETTO	MOZZECANE	Via Duca Abruzzi, 5	171
11	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VIA ALESSANDRO MANZONI	SAN PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171
12	NEGRAR DI VALPOLICELLA	VIA CA PALETTA	SAN PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171
13	PESCANTINA	VIA ZENATI	SAN PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171
14	BUSSOLENGO	VIA MURICI	SAN PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171
15	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VIA CASE SPARSE VAIOI	SAN PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171
16	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VIA G.ALBERTINI 43	SAN PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171
17	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VIA STEGAGNO	SAN PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171
18	CAPRINO VERONESE	LOC. SPIAZZI COLIEL	SAN PIETRO IN CARIANO	Via Claudia Augusta, 44	171